

Accertamento in base ai parametri: legittimo se l'Ufficio tiene conto delle condizioni in cui il contribuente opera

*Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano - Sezione II - Sentenza (CT1) n. 44
del 23 novembre 2005
Presidente: Zanon, Relatore: Zani*

ACCERTAMENTO - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Legittimo se l'Ufficio tiene conto delle condizioni in cui il contribuente opera

In massima

Legittimo l'accertamento in base ai parametri se quest'ultima metodologia di determinazione presuntiva dei compensi non è stata applicata in modo acritico dall'Ufficio. (Nel caso di specie è stato operato da parte dell'Ufficio un riscontro di tipo contabile-documentale ed una indagine della effettiva situazione personale del contribuente, che ha portato anche ad una riduzione del risultato delle presunzioni). (*Massima non ufficiale*)

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano, Sez. II, riunita con l'intervento dei Signori: Zanon Heinrich (Presidente), Zani Giovanni (Relatore), Genovese Beniamino (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. ---/2005 depositato il 17/05/2005

— avverso Avviso di Accertamento n. ---IVA + IRPEF + IRAP 1999

contro

Agenzia Entrate Ufficio Bolzano

proposto dal ricorrente: F.A.

difeso da: Dott. N.P.

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Il Signor F.A., con residenza in via --- Bolzano, rappresentato e difeso dal dott. N.P. con Studio in via --- Bolzano - ricorre avverso l'avviso di accertamento relativo all'imposta IVA - IRPEF - IRAP e Add. Regionale Irpef - periodo d'imposta 1999 - emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bolzano.

In base all'applicazione dei parametri per la determinazione dei ricavi veniva rettificato il reddito di lavoro autonomo dichiarato da £. 27.572.000 a £. 39.741.000 con una differenza di £. 12.169.000. Il reddito complessivo di conseguenza da £. 222.300.000 veniva portato a £. 234.471.000.

L'attività svolta dal ricorrente porta il codice 74202 - studi di ingegneria - e l'ing. F.A. ha partecipazione in uno studio associato di ingegneria e tramite una posizione individuale professionale, oggetto dell'accertamento in que-

stione, svolge l'attività di collaudo statico. Si avvale del regime di contabilità semplificata. A seguito ai dati risultanti dai parametri veniva instaurato il contraddittorio a cui faceva seguito la proposta di accertamento con adesione; proposta che non veniva accettata dal contribuente.

Il ricorrente sostiene che riguardo l'attività individuale relativa ai collaudi statici il suo impegno è stato minimo con risultati economici corrispondenti minimi e che l'accertamento deve ritenersi carente di motivazione in quanto, anche, l'attività è svolta nei confronti di Enti Pubblici e quindi l'eventuale evasione verificabile mentre della documentazione di collaudo svolta per privati la documentazione di collaudo statico deve essere depositata presso un apposito ufficio provinciale.

L'Ufficio resistente, evidenziato che nel caso in cui un contribuente si avvalga del regime di contabilità semplificata, l'applicazione dei parametri per la determinazione dei ricavi è lo strumento previsto dalla normativa, rileva che dai suddetti parametri emergevano maggiori ricavi per £. 96.581.000.

Poiché anche in considerazione del fatto, in contraddittorio, che emergeva l'utilizzo dei propri beni strumentali, obsoleti e completamente ammortizzati, nello studio associato, provvedeva, a determinare l'incidenza del reddito individuale nella misura del 14% del reddito di partecipazione applicando tale percentuale sui maggiori compensi accertabili di £. 96.581.000 giungendo all'importo di £. 13.521.000. Su tale importo veniva adottata una ulteriore riduzione del 10%. I maggiori compensi risultavano quindi pari a £.12.169.000 (Euro 6.285,00).

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2005 fissata per la trattazione del ricorso nel merito compaiono sia il ricorrente che il rappresentante dell'Agenzia che si richiama alle rispettive deduzioni scritte.

Fu data lettura degli atti.

Il ricorso proposto appare non fondato e va respinto.

La Commissione osserva innanzitutto che il provvedimento amministrativo è finalizzato a consentire la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico per permettere il corretto esercizio del potere concesso alla pubblica amministrazione. Il difetto di motivazione viene meno quando le ragioni della decisione possano essere sufficientemente chiare ed evidenziate dalla lettura degli atti relativi alle varie fasi in cui si articola il provvedimento.

Rilevante è l'indicazione dei fatti giustificativi che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa al fine della verifica dei fatti stessi e della loro idoneità a sostegno della pretesa impositiva.

Le norme che disciplinano l'applicazione dei parametri conferiscono in linea di massima legittimità alla presunzione derivante dall'elaborazione matematico-statistica: per

la precisione la realizzazione dello scostamento tra quanto dichiarato e quanto atteso. L'accertamento tramite parametri si fonda su elementi costitutivi costituiti dalle variabili individuate dai D.P.C.M. 29/01/1996 (in "*Finanza & Fisco*" n. 19/96, pag. 1942) e 27/03/1997 (in "*Finanza & Fisco*" n. 17/97, pag. 1994). Vista la natura di tali presunzioni queste possono essere confutate dal contribuente tramite l'opposizione di circostanziati elementi di fatto, rappresentativi di una particolare situazione di attività professionale estranea ai valori medi settoriali.

Nel caso in esame i parametri non sono stati applicati in modo acritico, in quanto è stato operato un riscontro di tipo contabile-documentale e si è tenuto conto della effettiva situazione personale del contribuente a seguito determinazione del reddito individuale tanto da permettere una corretta individuazione della realtà individuale del soggetto sottoposto a rettifica.

Quanto sopra a seguito delle percentuali di riduzione applicate tanto da considerare il risultato delle presunzioni nello specifico caso concreto corretto.

Nel caso specifico dei parametri l'indagine della commissione tributaria deve essere tesa a verificare se le valutazioni ed i conteggi effettuati dall'organo accertatore rivestano anche tecnicamente una valenza probatoria tesa a comprovare, rispondendo a un criterio di probabilità, che la discordanza tra dati presuntivi e dati dichiarati abbia fondatezza tanto da considerare la presunzione dell'ufficio idonea da un lato ad integrare un ragionevole calcolo presuntivo ma anche di prendere in considerazione circostanze reali tali da sopportare l'orientamento per una motivazione corretta della pretesa tributaria.

Per quanto sopra indicato si ritiene l'avviso di accertamento sufficientemente motivato ed offre la prova della maggiore pretesa tributaria in quanto risulta verificata la legittimità formale e sostanziale dell'accertamento.

Sussistono validi motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - Sezione Seconda

rigetta

il ricorso di parte;

dichiara

le spese processuali integralmente compensate tra le parti.